

Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali dell'Università per Stranieri di Perugia in modalità telematica e in modalità mista.

(Emanato con D.R. n. 193 del 01.08.2023)

INDICE:

Art. 1 - Ambito di applicazione	2
Art. 2 - Modalità telematiche e modalità mista di svolgimento delle sedute	2
Art. 3 - Requisiti per le sedute telematiche e miste.....	3
Art. 4 - Partecipazione e svolgimento delle sedute	4
Art. 5 - Espressione di voto e verbalizzazione della seduta	5
Art. 6 - Protezione dati personali.....	6
Art. 7 - Disposizioni transitorie e finali	6

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Le sedute plenarie, ordinarie e straordinarie, degli organi collegiali di governo dell'Ateneo, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Nucleo di Valutazione e di tutte le strutture scientifiche, didattiche e di servizio, di corsi di studio e di qualunque consesso collegiale previsto dallo Statuto dell'Università per Stranieri di Perugia e dai regolamenti interni si svolgono ordinariamente in presenza.
2. Al fine di garantire la presenza di tutti i componenti qualora da uno o più di essi vengano espresse difficoltà personali o logistiche a raggiungere il luogo di convocazione della seduta, ovvero vi siano particolari situazioni di emergenza, urgenza, celerità ed efficienza procedurale, il presidente può disporre che la seduta si svolga in modalità mista o telematica.
3. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento, in via telematica e in modalità mista, delle sedute degli organi collegiali di Ateneo di cui al comma uno del presente articolo nonché di qualunque altro consesso collegiale previsto dallo Statuto dell'Università per Stranieri di Perugia e dai regolamenti interni.
4. Rimangono ferme le norme previste dallo Statuto e dai Regolamenti di funzionamento dei Dipartimenti e delle strutture di Ateneo.
5. Le sedute delle Commissioni istruttorie degli Organi di governo, ove costituite, si svolgono di norma in modalità telematica.

Art. 2 - Modalità telematiche e modalità mista di svolgimento delle sedute

1. Per seduta collegiale in modalità telematica si intende la seduta dell'organo collegiale o del consesso nella quale tutti i componenti partecipano contemporaneamente a distanza, tramite collegamento da remoto, da luoghi diversi da quello in cui si trova il presidente. In questa ipotesi la sede della seduta dell'organo collegiale è il luogo in cui si trova il presidente.
2. Per seduta o riunione in modalità mista si intende la seduta dell'organo collegiale o del consesso nella quale un numero definito di componenti partecipi collegandosi telematicamente in modalità sincrona audio/video da luogo diverso da quello di effettivo svolgimento della seduta, indicato quale sede della riunione nell'atto di convocazione.
3. Non è ammessa, nella modalità telematica o mista, la discussione di argomenti all'ordine del giorno che prevedono una votazione a scrutinio segreto.

4. Il singolo componente dell'organo o consesso collegiale che, per motivi contingenti, non possa partecipare alla seduta convocata in presenza, può chiedere al presidente di essere autorizzato a partecipare da remoto.
5. Il presidente può autorizzare la partecipazione da remoto qualora i motivi adottati e chiaramente specificati nella richiesta di cui al precedente comma siano tali da impedire o rendere eccessivamente gravosa per il componente la partecipazione alla seduta in presenza presso la sede di convocazione.
6. Il componente che intenda partecipare alla seduta da remoto ed è in grado di garantire le dotazioni atte al collegamento, deve far pervenire la richiesta in tempo utile per permettere l'adozione delle misure tecniche necessarie.

Art. 3 - Requisiti per le sedute telematiche e miste

1. Le adunanze telematiche e miste devono svolgersi in videoconferenza, mediante l'utilizzo di tecnologie che permettano simultaneamente:
 - l'identificazione reciproca di ciascuno dei partecipanti mediante collegamento audio/video;
 - la partecipazione sincrona all'adunanza, tramite comunicazione scritta e audio/video tra i partecipanti;
 - l'intervento nella discussione nonché l'espressione di voto sugli argomenti messi all'ordine del giorno della seduta.
2. La piattaforma digitale messa a disposizione dall'Ateneo deve garantire, tra i requisiti minimi:
 - la riservatezza della seduta;
 - il collegamento simultaneo tra partecipanti su un piano di parità;
 - la possibilità di intervenire via audio o per iscritto, tramite una funzione di chat;
 - la visione degli atti della seduta, lo scambio dei documenti via posta elettronica e/o sistemi informatici di condivisione dei file;
 - la contestualità delle decisioni;
 - la sicurezza dei dati e delle comunicazioni audio/video e testuali trasmessi durante lo svolgimento delle sedute telematiche.
3. Il presidente della seduta e il Segretario verbalizzante verificano l'identità dei partecipanti in presenza e di coloro che sono collegati telematicamente nonché la sussistenza del numero legale all'inizio della seduta e ogniqualvolta si renda necessario.
4. La partecipazione a distanza da parte del singolo componente presuppone il possesso da parte di questi delle dotazioni informatiche hardware, software e di

rete tali da garantire le condizioni per il buon funzionamento del collegamento a distanza.

Art. 4 - Partecipazione e svolgimento delle sedute

1. Ai componenti è consentito collegarsi da qualsiasi luogo che assicuri il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento, purché non si tratti di luogo pubblico o aperto al pubblico, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo di adozione di accorgimenti tecnici che ne garantiscano la riservatezza della seduta (come l'uso di cuffie o altre apparecchiature idonee a tale scopo).
2. Ai componenti è consentito collegarsi esclusivamente utilizzando un account personale, istituzionale o comunque riconosciuto dall'Ateneo.
3. Ogni componente del consesso è tenuto al rispetto delle seguenti regole di comportamento:
 - non condividere con soggetti terzi il link della seduta telematica;
 - non condividere con soggetti non partecipanti alla seduta la documentazione condivisa durante la stessa o precedentemente inviata, garantendo la riservatezza della seduta;
 - garantire che, tramite i dispositivi utilizzati, non siano presenti soggetti non invitati o non autorizzati a partecipare;
 - non attivare software o sistemi di registrazione audio e/o video della seduta;
 - non trasmettere all'interno della piattaforma immagini, prodotti o riproduzioni di contenuti soggetti alle norme del diritto d'autore.
4. Ciascun componente o altro soggetto invitato ad intervenire alla seduta telematica o mista è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso alla piattaforma e dell'utilizzo improprio del microfono e della telecamera.
5. Di norma, al fine anche di garantire il migliore svolgimento e qualità della comunicazione, ogni componente avrà cura di mantenere disattivato il microfono, tranne quando interpellato oppure per effettuare un intervento. Di norma rimane attivo solo il microfono del presidente per esigenze di moderazione dei lavori.
6. Nell'ipotesi in cui, all'inizio della seduta o durante lo svolgimento della stessa, il collegamento di uno o più componenti risulti impossibile o venga interrotto, per problemi tecnici, se il numero legale è assicurato la seduta può comunque svolgersi, dando atto dell'assenza giustificata del componente impossibilitato a mantenere attivo il collegamento.

Art. 5 - Espressione di voto e verbalizzazione della seduta

1. Oltre a quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento generale di Ateneo e dai regolamenti di funzionamento dei singoli organi e consessi, nel verbale della seduta a distanza o mista deve essere indicato: il luogo in cui si trova il presidente, da intendersi come luogo della seduta, il nominativo del segretario verbalizzante, i nominativi dei componenti presenti, i nominativi dei componenti che partecipano a distanza e le modalità del collegamento di ciascuno di questi ultimi.
2. Ogni partecipante alla seduta in modalità telematica deve esprimere il proprio voto in modo palese, per alzata di mano o nominativamente anche via chat.
3. Nel verbale dell'adunanza si dà atto degli eventuali problemi che si manifestino nel corso della seduta o della votazione.
4. Al solo fine di supporto dell'attività di verbalizzazione da parte del segretario verbalizzante, il segretario può ricorrere alla video registrazione della seduta. Terminata la seduta telematica o mista, il file contenente la registrazione viene conservato nello spazio di archiviazione della piattaforma digitale, accessibile esclusivamente dal segretario e dal personale di supporto a ciò autorizzato e formato. Il segretario verbalizzante risponde della corretta tenuta del file.
5. Il file contenente la registrazione viene conservato in apposita cartella digitale accessibile dal segretario e dal personale di supporto e cancellato dal sistema di videoconferenza.
6. Le videoregistrazioni verranno conservate sotto la responsabilità del segretario verbalizzante fino alla presa d'atto del verbale di ciascuna seduta, che di norma avviene nella seduta immediatamente successiva, e successivamente vengono eliminate entro cinque giorni lavorativi.
7. Gli interessati i cui dati sono trattati durante la videoregistrazione di cui sopra possono essere i componenti del consesso nonché i soggetti invitati a partecipare.
8. I predetti interessati nel periodo che intercorre tra la seduta e la presa d'atto della verbalizzazione possono chiedere di consultare i file audio e video della seduta presso l'ufficio competente, limitatamente alle parti relative ai loro interventi resi nel corso dell'adunanza.
9. Ai componenti il consesso viene data informativa in merito alla registrazione della seduta ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (RGDP), che viene richiamata anche nell'atto di convocazione.
10. Non possono essere autorizzati all'accesso alla registrazione, nelle varie forme previste dall'ordinamento giuridico, soggetti diversi da quelli indicati nei precedenti commi o in contesti e modalità diverse da quelle specificate nel presente regolamento.

11. Il trattamento comprende le seguenti operazioni: memorizzazione, consultazione, trascrizione, conservazione e cancellazione. I dati sono trattati esclusivamente dal personale dell'ufficio competente e dal segretario verbalizzante.

Art. 6 - Protezione dati personali

1. Per la realizzazione delle proprie attività di rilevante interesse pubblico pertinenti alla documentazione delle attività degli organi collegiali comunque denominati, con specifico riguardo alla redazione di verbali e resoconti, l'Ateneo ha la possibilità di effettuare il trattamento di dati anche ricadenti nelle fattispecie di cui agli art. 9 e 10 del Regolamento (UE) n. 2016/679, ai sensi dell'art 9 par. 2 lett. g) del medesimo Regolamento nonché ai sensi dell'art. 2 sexies del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196.
2. Tali dati saranno trattati per mere finalità di verbalizzazione delle sedute e non saranno oggetto di comunicazione o diffusione.
3. Restano fermi i diritti degli interessati, come meglio specificati nelle relative informative fornite ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) n.2016/679, fornite all'atto dell'apertura della seduta.

Art. 7 - Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo a quello di emanazione.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento continuano a trovare applicazione le disposizioni interne di settore aventi ad oggetto le modalità di funzionamento degli organi collegiali.
3. Rimane ferma la piena validità delle sedute degli organi collegiali di Ateneo tenutesi, in qualsiasi forma, prima della emanazione del presente regolamento.